



Wabern, 26 agosto 2025 / Mzj
Riferimento: 243.7-3440/66

Coordinamento dell'aiuto al ritorno per le vittime della tratta di esseri umani nei CFA

- **Offerta:** la SEM, in collaborazione con l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM), propone un **aiuto al ritorno** specializzato per le vittime della tratta di esseri umani (AR VTEU). L'offerta è indipendente dal modello degressivo dell'aiuto al ritorno nei CFA. L'obiettivo è di sostenere le persone interessate nel contesto del ritorno volontario o conforme alle prescrizioni nello Stato d'origine o di provenienza (o in uno Stato terzo) e nel contesto della reintegrazione.
- **Focus sul settore degli stranieri:** l'offerta si basa sull'articolo 60 della LStrl ed è rivolta a un secondo gruppo di destinatari nel settore degli stranieri. Si tratta di vittime secondo la legge concernente l'aiuto alle vittime di reati nel settore della prostituzione (anche i casi del settore dell'asilo hanno accesso all'offerta, purché i reati siano avvenuti in Svizzera). Perciò per l'offerta viene usata anche l'abbreviazione «**AR vittime**» e le relative informazioni si trovano sul sito Internet / Intranet della SEM alla voce «[Aiuto al ritorno nel settore degli stranieri](#)».
- **Destinatari:** le vittime e i testimoni della TEU dei settori degli stranieri e dell'asilo (procedura d'asilo nazionale e Dublino) e le persone che hanno subito un tentativo di TEU. L'accesso all'AR VTEU è indipendente dal luogo di sfruttamento (territorio nazionale o estero), dal Paese di provenienza o dallo statuto (incl. le persone con uno statuto di rifugiato o un titolo di soggiorno in un altro Stato).
- **Condizioni:** sono considerate vittime della TEU le persone per le quali sussistono fondati indizi di TEU. Sono considerati testimoni le persone che rendono una deposizione in ordine ai reati di TEU (nel corso delle indagini contro gli autori dei reati e del loro perseguitamento penale). Per quanto concerne la procedura Dublino, l'aiuto al ritorno può essere concesso unicamente in caso di ritorno nel Paese d'origine o di provenienza e si applicano le condizioni contenute nella [Newsletter 2](#) della SEM del 21 febbraio 2014.
- **Prestazioni AR:** importo forfettario di 1 000 franchi per adulto (500 franchi per minore) / aiuto materiale supplementare di al massimo 5000 franchi per caso per un progetto di reintegrazione (inoltro del progetto fino a un anno dopo il ritorno) / aiuto medico per il ritorno / accompagnamento della reintegrazione da parte dell'OIM o di una sua organizzazione partner.
- [Circolare della SEM](#) del 1° giugno 2022 (DE/FR/IT)
- [Flyer della SEM](#) (DE/FR/IT)
- [Nota informativa per i beneficiari](#) (in 11 lingue: [Aiuto al ritorno nel settore degli stranieri](#))
- **Competenza:** l'offerta è attuata dalla **Sezione Basi del ritorno e aiuto al ritorno (SnBA)** (approvazione domande di aiuto al ritorno, trattamento dei casi). Responsabili: Jarmila Mazel (Mzj) (jarmila.mazel@sem.admin.ch) o supplente Délia Baumgartner (Bgt) (delia.baumgartner@sem.admin.ch).

- **Domanda di aiuto al ritorno e organizzazione della partenza nel CFA:** nel settore dell'asilo la partenza può avvenire dal CFA o dal Cantone. L'accesso all'AR VTEU avviene tramite il **consulitorio per il ritorno del CFA o del Cantone**. In caso di **partenza dal CFA** il caso di aiuto al ritorno è trattato dalla SnBA in collaborazione con il consulitorio per il ritorno, la OIM Berna e la **Sezione Dublino e ritorno (SnDR)** responsabile nel seguente modo:

- Se una persona è identificata dal CFA come vittima potenziale della TEU, nella comunicazione al rappresentante legale relativa al «riconoscimento come vittima» è incluso un **elemento di testo «AR VTEU»**. L'elemento di testo indica che la persona può richiedere l'AR VTEU:

Elemento di testo «AR VTEU»: La SEM propone un aiuto al ritorno specializzato per le vittime della tratta di esseri umani. Poiché lei è stata/o riconosciuta/o dal SEM come potenziale vittima della tratta di esseri umani, può presentare una domanda di aiuto al ritorno specializzato se desidera tornare volontariamente nel suo Paese d'origine o di provenienza. Per ulteriori informazioni, può rivolgersi al consulitorio per il ritorno.

Se il consulitorio per il ritorno rileva indizi di TEU in un caso di consulenza, informa la SnDR. Il consulitorio può offrire l'AR VTEU solo dopo che la SEM ha chiarito che le condizioni di accesso sono soddisfatte. Se il CFA non ha ancora esaminato il potenziale statuto di vittima, la SnDR provvede affinché il sospetto di TEU sia esaminato quanto prima possibile in conformità alla **Guida riguardante il trattamento delle domande d'asilo presentate da potenziali vittime della TEU**. A esame avvenuto, la SnDR comunica al consulitorio se la persona in questione può richiedere un AR VTEU.

L'AR VTEU può essere richiesto anche durante il **periodo di recupero e di riflessione**. Dopo l'approvazione della domanda (SnBA) possono essere avviati i preparativi per il ritorno (p. es. acquisizione dei documenti, valutazione dei rischi da parte dell'OIM). Se la persona collabora con le autorità di perseguitamento penale, il collaboratore responsabile della procedura d'asilo (procedura d'asilo nazionale / Dublino) chiarisce se e fino a quando è richiesta la presenza in Svizzera.

- Il consulitorio compila la domanda (modulo di domanda e relativi allegati tra cui moduli OIM). Due moduli OIM contengono domande sulla TEU (screening interview, valutazione dei rischi). Per evitare un interrogatorio supplementare sulla TEU, la persona può firmare la **dichiarazione di consenso AR VTEU asilo** durante la consulenza per il ritorno. Così facendo, dà il proprio consenso affinché la SnBA trasferisca le informazioni richieste in merito alla TEU dal dossier a entrambi i moduli OIM e consegni questi ultimi al consulitorio, che chiarirà le questioni irrisolte con la persona interessata, completando così i moduli.
- Il consulitorio trasmette la domanda di AR alla SnBA tramite eRetour (pratica: domanda aiuto al ritorno vittime). Dopo l'approvazione della domanda, la SnBA incarica l'OIM Berna di organizzare il ritorno e la reintegrazione. Il consulitorio organizza la partenza in collaborazione con l'OIM Berna e i servizi responsabili della SEM. **L'OIM Berna comunica al consulitorio quando può essere prenotato il volo SIM.** Una volta prenotato il volo, la SnBA invia al consulitorio la lettera di conferma delle prestazioni di AR con l'indirizzo dell'ufficio OIM nel Paese di ritorno e approva il pagamento dell'importo forfettario da parte di swissREPAT.
- A partenza avvenuta, la SnBA informa la Policy TEU della partenza affinché quest'ultima possa includere il caso nella propria casistica.

- Aspetti organizzativi:

- Questioni amministrative: il caso è trattato in eRetour. **La SnDR è sempre inclusa nella corrispondenza. Se è ancora in corso la procedura d'asilo, è informato anche il collaboratore competente per la procedura d'asilo.**
- Tempo impiegato / comunicazione / attribuzione al Cantone: la gestione del caso è più approfondita e richiede più tempo rispetto al modello degressivo. Grazie al tempestivo dialogo tra gli attori, i problemi possono essere identificati e affrontati. Se la vittima è attribuita a un Cantone, la SnDR verifica se possa restare competente il consultorio nel CFA (vantaggi: conoscenza del caso e base di fiducia).
- Procedura Dublino: la SnDR coordina internamente il momento opportuno per effettuare l'esame di competenza, tenendo conto delle specificità del caso e del tempo necessario per preparare il ritorno con l'AR VTEU.
- Acquisizione dei documenti: l'esperienza ha dimostrato che una visita all'ambasciata del Paese d'origine può rappresentare un rischio per la sicurezza della vittima della TEU. Se è necessaria una visita all'ambasciata, il consultorio accompagna la vittima per motivi di sicurezza o predispone un accompagnatore. Se la vittima ha un telefono cellulare, il consultorio registra anche il numero di telefono così da poter raggiungere la vittima in caso di interruzione del contatto.

La SnBA resta a disposizione per ulteriori informazioni.

Allegato: Dichiarazione di consenso AR VTEU asilo



Dichiarazione di consenso Aiuto al ritorno per vittime della tratta di esseri umani

Numero di riferimento/incarto: N
COGNOME/nome/data di nascita/nazionalità

Io, desidero richiedere l'aiuto al ritorno per vittime della tratta di esseri umani. Concordo che la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) inserisca le necessarie informazioni relative alla tratta di esseri umani contenute nel mio dossier nei moduli dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM) e che inoltri tali moduli al competente consultorio per il ritorno del centro federale d'asilo o del Cantone. Il mio consenso riguarda i seguenti moduli dell'OIM e le seguenti informazioni:

- Modulo OIM Screening Interview: informazioni riguardanti la persona, la situazione nel Paese d'origine prima della partenza, la tratta di esseri umani (reclutamento, viaggio, sfruttamento, mezzi);
- Modulo OIM per la valutazione dei rischi: informazioni riguardanti gli autori del reato, le denunce e i procedimenti penali, la situazione di minaccia, i contatti e la cooperazione con la polizia, i fattori di rischio per la sicurezza.

Prendo atto che il consultorio per il ritorno chiarirà con me le questioni irrisolte nei due moduli dell'OIM e completerà tali moduli.

Prendo atto che l'importo dell'aiuto al ritorno per le vittime della tratta di esseri umani non dipende dalla data della mia partenza.

Luogo, data:

Firma:

Questa dichiarazione deve essere firmata da ogni persona adulta.